

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **230/1994** (ECLI:IT:COST:1994:230)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PESCATORE** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **11/05/1994**; Decisione del **26/05/1994**

Deposito del **08/06/1994**; Pubblicazione in G. U. **15/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20682 20684**

Atti decisi:

N. 230

## ORDINANZA 26 MAGGIO-8 GIUGNO 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da IOSTI Serenella contro l'ufficio delle Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza emessa il 22 settembre 1993, nel corso di un giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi di impresa della contribuente Iosti Serenella ai fini IRPEF e ILOR per gli anni 1986 e 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto, nel prevedere che le disposizioni del decreto stesso, benché in vigore nel termine ordinario di vacanza, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, senza che di tale differimento della operatività delle nuove norme sul processo tributario vi sia previsione alcuna nella legge di delega, pone in essere una violazione e/o eccesso della legge di delega;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, perché scopo precipuo della proposta censura è quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilità anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie;

che l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, detta in un unico contesto le direttive sia per la disciplina del nuovo procedimento in materia di contenzioso tributario sia per la costituzione dei nuovi organismi giurisdizionali;

che, inoltre, non poche norme della innovata disciplina processuale appaiono coerenti soltanto con la diversa struttura stabilita, in via di principio, per gli organi suddetti, dal legislatore delegante;

che, d'altronde, la istituzione delle nuove Commissioni è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo;

che, conseguentemente, nella delega non può non ricomprendersi la potestà di fissare un dies a quo per l'efficacia della nuova disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi;

che, comunque, essendo stato il comma 2 dell'art. 80 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato ad opera del legislatore ordinario (art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie"; e convertito in legge con la legge 20 ottobre 1993, n. 427), risulta ribadita la disposizione relativa al collegamento tra la data di

efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle nuove Commissioni, con conseguente superamento del problema dei limiti posti alla potestà del legislatore delegato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza emessa in data 22 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*